



# CITTA' DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## AREA DIRIGENZIALE 1 5° SETTORE - SERVIZI LEGALE - AMMINISTRATIVI

### Determinazione n. 48

**OGGETTO:** *Dipendente a tempo indeterminato matricola n. 1371 - Presa d'atto periodo congedo parentale (ex astensione facoltativa - art. 32 del D.Lgs. 151/2001) - (n. 11 giorni: dal 02.09.2024 al 12.09.2024)*

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la nota protocollo generale del Comune n. 35514 in data 28.08.2024, pervenuta dalla dipendente **C.M.** (Matricola 1371) – Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori - in servizio presso il 4° Settore "Urbanistica ed Assetto del Territorio", con la quale ha comunicato di voler usufruire di un periodo di congedo parentale frazionato (ex astensione facoltativa), per il figlio B.F. (nato il 30.11.2021), per complessivi giorni 11 come di seguito indicato:

- dal 02.09.2024 al 12.09.2024

Considerato che, la dipendente in oggetto, ad oggi ha usufruito di n. 16 giorni totali di tale congedo per il figlio di cui trattasi (con corresponsione del 100% del trattamento economico spettante come risulta dalle seguenti determinazioni:

- n. 912 del 13.11.2023 di presa d'atto n. 7 gg. di congedo parentale (dal 18 al 22 set. 2023 e dal 27 al 28 set. 2023);
- n. 725 del 28.08.2024 di presa d'atto n. 9 gg. di congedo parentale (il 24.06.2024, dal 08.07.2024 al 12.07.2024 e dal 22.07.2024 al 24.07.2024)
- Visto l'art. 32, comma 1, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/3/2001, n. 151, come modificato, da ultimo, dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 80/2015, il quale prevede che nei primi dodici anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi e che nell'ambito di predetto limite il diritto di astenersi dal lavoro compete al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
- Visto l'art. 34, comma 1, come modificato, da ultimo, dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 80/2015, e comma 5, del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con D.Lgs. 26/03/2001, n. 151, il quale prevede che, fino al sesto anno del bambino, nei periodi di congedo parentale spetta il 30% del trattamento retributivo per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, escluse la tredicesima mensilità e le ferie;
- Rilevato che le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 80/2015, che prevedono l'estensione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da otto a dodici anni e del diritto alla corresponsione dell'indennità pari al 30% della retribuzione da tre a sei anni, sono appli-

cabili per i periodi fruiti a decorrere dal 25/06/2015, per il combinato disposto di cui agli artt. 26 del medesimo decreto e 43, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015;

- Visto il DLgs 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022; che, nel dare attuazione alla Direttiva UE 2019/1158, al fine di armonizzare l'attività lavorativa e la vita privata dei genitori, in un'ottica di parità di genere e di equa ripartizione dei carichi famigliari, ha introdotto importanti novità normative in materia di congedo parentale per i genitori. Tali novità riguardano in particolar modo la durata complessiva del diritto che viene estesa sia con riguardo alla durata temporale dell'astensione indennizzata, sia con riguardo all'età del bambino per il quale viene fruito il congedo. Intervenendo sul DLgs. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), il DLgs. 30 giugno 2022, n. 105, dispone l'aumento da 6 a 9 mesi della durata del congedo indennizzabile nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori, da 6 a 12 anni dell'età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura del 30%. Nello specifico, l'art. 2, c. 1, lett. i) del DLgs. 30 giugno 2022, n. 105 dispone che siano indennizzati al 30% i seguenti periodi: 3 mesi per uno dei genitori (non trasferibili all'altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino (quindi non più fino al sesto anno), 3 mesi per l'altro genitore (sempre non trasferibili) fino al dodicesimo anno di vita del bambino, ulteriori 3 mesi in favore di entrambi i genitori, in alternativa tra loro, nel rispetto di un periodo massimo complessivo di 9 mesi (i mesi di congedo indennizzato totali tra i due genitori sono quindi aumentati di tre mesi e passano dai 6 mesi previsti dalla precedente normativa agli attuali 9 mesi). Restano invece invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori previsti all'art. 32 del T.U. ossia: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita, il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita, entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabile a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita pertanto dopo le modifiche apportate dal Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, degli 10 mesi di congedo parentale (elevabile a 11) continuativi o frazionati di congedo parentale, 9 mesi (e non più 6) sono indennizzabili al 30%;
- Vista la Legge del 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026;
- Vista la Legge n. 207 del 30.12.2024 relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025/2027;
- Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 07.12.2023 di conferimento dell'incarico dirigenziale, relativo all'Area 1 del vigente Organigramma comunale, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, a decorrere dall'11.12.2023 con scadenza il 31.07.2027 e del contestuale incarico di Responsabile del Settore 5° - "Servizi Legale – Amministrativi" a norma dell'art. 6, comma 8, del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, con decorrenza 11.12.2023 e sino a diverso provvedimento;

Visti:

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- il DLgs n. 80/2015 e s.m.i.
- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e s.m.i
- il D.Lgs n. 105 del 30.06.2022

Tutto ciò premesso e considerato,

### **DETERMINA**

1. di prendere atto che la dipendente con contratto a tempo indeterminato sig.ra **C.M.** (Matricola 1371) – Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori” – in servizio presso il 4° Settore "Urbanistica ed Assetto del Territorio" – ha usufruito di un periodo di congedo parentale (ex astensione facoltativa) per il figlio B.F. (nato il 30.11.2021), per giorni 11 totali come di seguito riepilogati:

dal 02.09.2024 al 12.09.2024

2. di dare inoltre atto che, sulla base della normativa vigente, citata in premessa, alla dipendente in oggetto, per tale periodo, verrà corrisposto il 100% del trattamento economico spettante;
3. di dare altresì atto che tali periodi di congedo parentale, sempre in base alla vigente normativa, saranno computati nell'anzianità di servizio, non comporteranno riduzione delle ferie, dei riposi e della tredicesima mensilità ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Savigliano, lì 20 marzo 2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PAOLO GOLDONI

(Firmato Digitalmente)